



Agenzia Segretari - **AS**
gasop_aa

Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo
Sezione Regionale Abruzzo dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

N. 170/PC
del 22/1/2014

IL PREFETTO

VISTE le deliberazioni dei Consigli Comunali di San Giovanni Lipioni (CH), Palmoli (CH), Torrebruna (CH), Dogliola (CH) e Tufillo (CH), rispettivamente n. n. 17 del 9/10/2013, n. 27 del 28/10/2013, n. 10 del 9/12/2013, n. 13 del 6/11/2013 e n. 30 del 5/11/2013, con le quali è stato approvato lo schema della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria dei Comuni medesimi;

VISTO l'atto di convenzione sottoscritto dai Sindaci in data 9/1/2014 nel quale è prevista la durata della convenzione fino alla data del 31/12/2016;

VISTO l'art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 465/97, il quale prevede che i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazioni dei rispettivi consigli, possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria e che nelle convenzioni stesse è individuato il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario;

VISTA la deliberazione n. 164 del 7/7/2000 con la quale il C.di A. dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre a disciplinare le procedure di presa d'atto delle sedi di segreteria convenzionate, ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;

VISTO l'art. 15 del regolamento approvato con D.P.R. n. 465 del 4/12/1997, il quale stabilisce che il Sindaco o il Presidente della Provincia individua il nominativo del segretario prescelto e ne chiede l'assegnazione al competente Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, che provvede entro 60 gg. dalla richiesta;

CONSIDERATO che le sedi di segreteria dei Comuni di San Giovanni Lipioni, Palmoli, Torrebruna, Dogliola e Tufillo sono attualmente vacanti;

CONSIDERATO che nell'atto di convenzione risulta individuato quale Sindaco capo convenzione, competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, quello di San Giovanni Lipioni;

VISTE le certificazioni degli Ufficiali D'Anagrafe, i Comuni di San Giovanni Lipioni (205 abitanti), Palmoli (950 abitanti), Torrebruna (881 abitanti), Dogliola (367 abitanti) e Tufillo (434 abitanti) costituiscono una sede di segreteria di classe IV, sede con popolazione complessiva fino a 3.000 abitanti;

CONSIDERATO che la legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

Corso Federico II n. 9/11 - L'Aquila
Tel. n. 0862 4381 - Fax n. 0862 438666



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo
Sezione Regionale Abruzzo dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

VISTO l'art. 1, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenzia;

VISTA la nota del Ministro dell'Interno – Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di regione sono stati incaricati di assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

VISTO il D.P.R. 465/97;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

DISPONE

- Di prendere atto della stipulazione della convenzione tra i Comuni di San Giovanni Lipioni, Palmoli, Torrebruna, Dogliola e Tuffino (CH), sede convenzionata di Comuni con popolazione complessiva fino a 3.000 abitanti (cl. IV).
- Di prendere atto che il Sindaco capo convenzione competente alla nomina ed alla revoca del Segretario è quello di San Giovanni Lipioni.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Dott. G. Guetta)

- Al Sig. Sindaco del Comune di SAN GIOVANNI LIPIONI
- Al Sig. Sindaco del Comune di PALMOLI
- Al Sig. Sindaco del Comune di TORREBRUNA
- Al Sig. Sindaco del Comune di DOGLIOLA
- Al Sig. Sindaco del Comune di TUFFINO